

REGISTRATO IN DATA 29/10/2003

SERIE I N° 005488

EURO 46.733,80

L'Ufficiale Rogante  
(Dott.ssa Maurizia Longo)



3

17



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

Atto n. 3/03

Rep. n. 591

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre addì 17 del mese di Ottobre dinnanzi a me d.ssa Maurizia Longo, Ufficiale Rogante, ai sensi del decreto n. 2/95 del Commissario dell'Autorità portuale di Messina, secondo il combinato disposto dell'art. 95 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e l'art. 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, alla presenza dei signori:

CAPITANI LUIGI nato ad Asmara (Etiopia) il 10.08.1956

C.F.: CPTLGU56M10Z315J

MORABITO GIUSEPPE nato a Messina il 21.04.1953

C.F.: MRBGPP53D21F158J

Testimoni noti ed idonei ai sensi di legge, si sono costituiti

da una parte

l'ing. Vincenzo Garofalo Presidente dell'Autorità portuale nominato con D.M. 30.07.2003, in rappresentanza dell'Autorità portuale di Messina e

dall'altra

l'ing. Paolo Parlato nato a Napoli il 29.05.1942 e domiciliato a Milazzo c.da Mangiavacca, nella qualità di Direttore Generale della Raffineria di Milazzo s.c.p.a. P.I. 04966251003 con sede legale in Roma Via Antonio Bertoloni 41; delegato a sottoscrivere il presente atto, giusta verbale del Consiglio d'Amministrazione della società in data 21.12.2001 (Allegato A); società costituita per atto a rogito dal notaio Paolo Castellini in data 22.09.1995 registrato a Roma in data 03.10.1995, come risulta dall'atto

costitutivo e relativo statuto e dal certificato della Camera di Commercio di Roma (allegati B1, B2 e B3).

SI PREMETTE CHE:

- con legge 28.01.1994, n. 84 – articolo 6, comma 1 è stata istituita l'Autorità portuale di Messina, e che a norma dell'art. 8 comma 2, lettera h) – della predetta legge, all'Autorità portuale compete l'amministrazione delle aree e dei beni compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina ai sensi del D.M. 21.12.1999 integrata dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di costa dalla radice del Molo Marullo del Porto di Milazzo alla foce del Torrente Muto;
- a norma dell'art. 3, comma 9, paragrafo 5) del D.L. 22.12.1994, n. 696, sempre come definito ed esplicito con il D.L. 21.06.1995, n. 237 – art. 3 comma 1), paragrafo 5), nei porti indicati dall'art. 6 della legge 84/94 e, pertanto anche nel porto di Messina, dal 01.01.1995 è costituita l'Autorità portuale che esplica i compiti indicati dal suddetto art. 6 e ad essa è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale sopra individuata;
- a far data dalla pubblicazione sulla G.U. del 14.01.2000 giusta verbale in data 08.02.2000 l'Autorità Marittima di Milazzo ha consegnato all'Autorità portuale di Messina i beni e le aree demaniali marittime compresi nella circoscrizione che sono stati accettati dal Presidente nella funzione di Organo competente;



DISEGNI DI RIFERIMENTO  
PLANIMETRIA AREA PORTUALE GRUPPO DEL MELA

40  
950  
4  
690  
5494  
ISGRO  
DISEGNAT  
424-  
00

- la società Raffineria di Milazzo s.c.p.a. utilizza aree demaniali marittime della complessiva superficie di mq. 55.494 situata in ambito demaniale marittimo nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, per mantenere in esercizio uno stabilimento costiero per il trattamento di oli minerali con annessi pontili, oleodotti e servizi, a norma dell'art. 52 del C.N.;
- l'impianto dello stabilimento e delle annesse opere di collegamento al mare tramite pontile per l'attracco di navi cisterna è stato realizzato in forza di vari atti amministrativi e licenze di concessione rilasciate a partire dal 22.08.61. Ai suddetti atti provvisori non è seguita la formalizzazione della concessione con la stipula del previsto atto formale pluriennale;
- con istanza in data 18.07.02 (all. C) corredata da opportuna documentazione tecnica, la società Raffineria di Milazzo ha chiesto la concessione, per la durata di anni dieci delle aree della superficie complessiva di mq. 55.494 e dei manufatti, impianti ed opere marittime realizzate all'interno di esse, ricadenti nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, allo scopo di mantenere in esercizio lo stabilimento costiero per il trattamento di oli minerali;
- in data 11.10.2002 è stata pubblicata la domanda sulla G.U.R.S.;
- in data 28.08.2002 è stata pubblicata l'istanza anche all'Albo Pretorio del Comune di Milazzo e del Comune di San Filippo del Mela;
- in data 27.08.2002 prot. n. 4080 l'Autorità portuale ha avviato l'istruttoria;
- l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo con lettera n. 6235 del



- 12.06.2003 si è dichiarato favorevole alla concessione;
- del pari favorevole al rilascio della concessione ha espresso l'Agenzia del Demanio con lettera prot. n. 10954.02 del 07.07.2003;
  - il Comando Militare Marittimo Autonomo di Sicilia ha espresso nulla osta con nota prot. n. 50815 del 04.02.2003 ai fini militari marittimi;
  - la Capitaneria di porto di Milazzo ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 25500/5 del 31.10.2002;
  - il Comune di Milazzo ha espresso parere favorevole con nota n. 4527 del 27.01.2003;
  - il Comune di San Filippo del Mela ha espresso parere favorevole con nota n. 1344/289 del 06.02.2003;
  - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina ha espresso parere favorevole con nota n. 116/6 del 16 ottobre 2002;
  - l'Agenzia delle Dogane con lettera n. 6296 del 30 maggio 2003 ha dato la sua autorizzazione nei riguardi dei servizi doganali;
  - in data 27.06.2002 sono stati effettuati i pagamenti della somma di euro 456.765,71 per l'occupazione dell'area demaniale marittima dal 01.01.2001 al 31.12.2002;
  - che il Comitato portuale in data 16.09.2003 ha espresso parere favorevole;
  - in data 07.02.2002 è stato rilasciato il Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Regionale Industria con il quale è stato volturato alla Raffineria di Milazzo s.c.p.a. il Decreto Assessoriale n. 1240 dell'11.09.1997;
  - in data 01.12.1999 è stato rilasciato dall'Assessore all'Industria il





17

Decreto n. 2175 relativo all'esercizio dell'attività di raffinazione per la durata di anni venti;

- l'Autorità portuale di Messina ha fissato, ai sensi del Decreto Ministeriale 19.07.1989 compreso dell'attualizzazione al 2003 delle misure unitarie, e la delibera del Presidente n. 4 del 18.01.2000, in Euro 233.649,27 il canone annuo a partire dal 01.01.2003 che la società ha corrisposto in data 02.10.2003, restando gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria interamente a carico del concessionario.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, delle cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1

L'Autorità portuale di Messina concede alla Raffineria di Milazzo s.c.p.a. con sede in Roma e stabilimento in Milazzo C.da Mangiavacca, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, l'occupazione e l'uso di una zona di demanio pubblico marittimo della superficie di mq. 55.494, ricadenti in parte nel Comune di Milazzo meglio identificate al foglio di mappa n° 9 part. 4, e al foglio di mappa n° 10 part. lle 15-470-481-483-489-491-725, in parte nel Comune di San Filippo del Mela, al foglio di mappa n° 1 part. lle 1-320-323-325, aventi la forma e l'ubicazione rappresentata nella planimetria generale Dis. in scala 1:3000 RAM-88Z424-A e nelle planimetrie in scala 1:500 RAM-88-Z-427-A e RAM-88-Z-428-A redatte e firmate dal professionista abilitato Ing. Isgrò Maurizio, vidimate dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo con

nota n. 6235 del 12.06.03 ed annessi al presente atto. (Allegati D1, D2, D3 e D4).


L'Autorità portuale concede altresì, ai sensi dell'art. 52 del Codice della Navigazione la concessione per il mantenimento dell'impianto e per l'esercizio dello stabilimento costiero per la raffinazione di oli minerali relativamente all'area demaniale su cui insiste l'oleodotto per il collegamento al mare dello stabilimento, situato su terreni di proprietà della concessionaria, individuati in catasto al foglio di mappa n. 9 particelle nn. 6 e 165, e foglio di mappa 10 particella n. 78 del Comune di Milazzo, e foglio di mappa n. 1 particella n. 2 del Comune di San Filippo del Mela.

I beni demaniali oggetto della concessione confinano a nord con il mare, a est con la strada comunale Archi Marina, a sud con terreni di proprietà Raffineria, a ovest con terreni di proprietà Raffineria ex zona Silvanetta ed altre aree demaniali.

La concessione avrà durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 17.10.2003.

La concessione, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, è revocabile in tutto od in parte, anche prima della scadenza, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Autorità portuale di Messina, senza che la Società concessionaria abbia diritto ad altro compenso, ad indennizzo, o rimborso oltre a quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

Nel caso di revoca parziale, si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'art. 44 del Codice



della Navigazione.

La concessionaria, giusta art. 2 – comma 2 – della legge 04.12.1993 n. 494, deve esercitare direttamente l'oggetto primario della concessione fatto salvo quanto previsto dall'art. 45bis del Codice della Navigazione.

## ARTICOLO 2

In corrispettivo della concessione, la Raffineria di Milazzo s.c.p.a. si obbliga a corrispondere all'Autorità portuale di Messina il canone di Euro 233.649,27 entro il mese di giugno.

Il canone verrà aggiornato ogni anno in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i "prezzi praticati dai grossisti" di ogni anno; il primo di tali aggiornamenti decorrerà dall'01.01.2004.

Per i fini previsti dall'art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione il numero delle rate è fissato in unica soluzione entro il mese giugno.

La concessionaria si obbliga altresì a mantenere per tutta la durata della concessione entro la zona concessale le opere in essa realizzate:

- manufatti, impianti, oleodotti e servizi a supporto dell'attività;

La natura, le forme, le dimensioni delle opere fisse sono conformi alla relazione tecnica, descrizione generale della Raffineria e disegni redatti e firmati dal professionista abilitato, ing. Maurizio Isgrò in data 18.07.2003. (Allegati D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16 e D17).

L'efficienza e la funzionalità degli impianti antincendio della struttura, sono conformi alla normativa in vigore.

## ARTICOLO 3

I progetti per le opere e gli impianti in esercizio, con i prescritti collaudi ed



i relativi verbali sono stati depositati in copia all'Autorità portuale ed è stata verificata la titolarità del concessionario relativamente ai provvedimenti autorizzativi e concessori necessari per l'esercizio dell'attività.

La concessione decade di diritto oltre che per le ipotesi di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione, allorché per qualsiasi causa dovesse essere revocato, annullato o reso inefficace il decreto di autorizzazione rilasciato dall'Assessorato Regionale all'Industria.

L'esercizio dell'attività oggetto primario della concessione, non potrà essere sospeso dalla concessionaria per un tempo superiore a mesi sei se non in casi di forza maggiore, da notificare all'Autorità portuale entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la causa della sospensione dell'attività.


Resta nelle facoltà dell'Autorità portuale di valutare la legittimità dei motivi di sospensione e l'effettiva sussistenza della causa di forza maggiore.

In caso di sospensione dell'esercizio oltre i termini stabiliti, l'Autorità portuale concedente ha la facoltà di sottoporre la concessionaria, per la durata massima di mesi sei, ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, fermo restando la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 del C.N..

L'ammontare delle somme dovute dalla concessionaria per effetto disposto del presente articolo potrà essere prelevato dalla cauzione versata.

#### ARTICOLO 4

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto la





concessionaria ha depositato, a titolo di cauzione, per essere vincolata fino al termine della concessione la fideiussione bancaria n. 7612 G di Euro 467.298,54 rilasciata in data 07.10.2003 dalla Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Messina a favore dell'Autorità portuale. (Allegato E).

La predetta fideiussione dovrà essere rinnovata, annualmente, per tutta la durata di validità del presente atto.

La concessionaria si impegna, inoltre, fin dalla data di stipulazione del presente atto a provvedere – in caso di revoca della fideiussione bancaria o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza – alla contestuale costituzione della garanzia in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso una Banca di fiducia dell'Autorità portuale fino al termine della concessione, fermo restando che i relativi interessi periodicamente maturati resteranno di proprietà della concessionaria stessa.

Detta cauzione non dovrà mai risultare inferiore, al doppio della somma dell'annualità di canone, rivalutata per effetto degli aggiornamenti in base agli indici ISTAT.

La cauzione sarà restituita al termine della presente concessione sempre che la concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Qualora in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione l'Autorità portuale concedente dovesse, pronunciare la decadenza della concessionaria, questa presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa, affinché l'Autorità portuale concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, possa

incamerare, come previsto dal sopra citato art. 47, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

La concessionaria resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

#### ARTICOLO 5

La concessionaria si obbliga ad adempiere a tutte le prescrizioni di polizia emanate dall'Autorità Marittima e/o portuale per prevenire incendi, ecc. ed in genere, per rendere compatibile l'esercizio della concessione con le esigenze del traffico marittimo.

In particolare la Società si obbliga:

- a) ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti e antinfortunistiche;
- b) ottemperare alle disposizioni impartite dalle Amministrazioni competenti;
- c) mantenere e modificare, quanto occorra, a propria cura e spese, secondo le indicazioni del competente Comando di Zona Fari, i segnalamenti marittimi, connessi con la realizzazione e la gestione delle opere oggetto del presente atto;
- d) provvedere nelle aree demaniali ad ottemperare alle vigenti norme di tutela ambientale con particolare riferimento alle emissioni, alla gestione dei rifiuti e alla salvaguardia delle acque;
- e) rispondere di tutti i danni che potessero derivare alle zone contigue ed a terzi per effetto dell'occupazione e dell'uso delle aree e dello specchio acqueo, oggetto del presente atto manlevando l'Autorità portuale di



Messina da qualunque azione o molestia;

- f) mantenere in efficienza, a propria cura e spese, le opere insistenti nella concessione di cui al presente atto;

#### ARTICOLO 6

I beni demaniali vengono concessi nello stato in cui si trovano sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura della Società concessionaria l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti e ripristini nonché per bonifiche, escavazioni, colmature delle aree, deviazioni, prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee ed opere, in genere, e salva la responsabilità che alla Società concessionaria possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

La concessionaria sarà sempre unica responsabile dei lavori eseguiti sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi delle opere erette e delle eventuali azioni da parte di terzi, restando in ogni caso l'Autorità concedente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### ARTICOLO 7

La Società concessionaria si impegna a provvedere, a propria cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere oggetto della presente concessione, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità portuale concedente.

In caso di mancata e carente manutenzione alle suddette opere, l'Autorità portuale, qualora non preferisca applicare l'art. 47 del C.N., potrà, dopo formale diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere




d'ufficio, in danno della Società concessionaria, alla esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo della concessionaria per le spese eccedenti.

#### ARTICOLO 8

Alla scadenza del presente atto senza richiesta di rinnovo della concessione e nei casi in cui l'Autorità concedente, ai sensi degli art. 47 e 49 del Codice della Navigazione, dichiara decaduta la concessionaria o qualora la concessionaria stessa rinunci alla concessione, le opere costruite complete di tutti gli accessori, delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno di assoluta proprietà dello Stato senza che alla concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà dell'Autorità concedente di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere realizzate e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese della concessionaria, senza che ad essa competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette dalla concessionaria, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno parimenti, ove non già acquisite, di proprietà dello Stato ed alla concessionaria spetterà un indennizzo pari a tante quote parti del costo delle opere stesse, rivalutato con gli stessi criteri applicati per l'adeguamento del canone, quanti saranno gli anni dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, fermo restando la facoltà dell'Autorità portuale concedente di richiedere ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione delle aree in pristino stato, da eseguirsi a cura e spese della





concessionaria cui competerà, in tal caso, compenso od indennizzo o rimborso di sorta.

Il costo di cui al precedente capoverso è quello determinato in sede di collaudo tecnico-amministrativo dell'Autorità portuale di Messina come previsto nel presente atto.

In ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.

Verificandosi il fallimento della Società concessionaria qualora l'Autorità portuale ritenga di non consentire il subingresso agli aventi causa della fallita, si applicheranno le norme stabilite in caso di revoca.

In caso di vendita o esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario delle opere e degli impianti costruiti dalla Società concessionaria sui beni demaniali concessi con il presente atto, non potranno subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'Autorità portuale concedente.

Nel caso in cui l'Autorità portuale non ritenga di consentire il subingresso, si applicheranno, in caso di esecuzione forzata, le disposizioni stabilite per la revoca, ed, in caso di vendita, quelle relative alla decadenza.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni demaniali e quelli che devono rimanere di proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, la concessionaria o chi per essa, sarà, in ogni caso, obbligata per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità portuale concedente l'avrà diffidata, fissandole il termine ed indicandogli dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Autorità portuale potrà ritenere le somme

necessarie per la manutenzione e per rimettere in efficienza i beni demaniali dalla cauzione, quando non sia stata incamerata per inadempienza oppure sull'indennizzo, quando eventualmente dovuto ed a ciò la concessionaria presta, fin d'ora, il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

#### ARTICOLO 9

La concessionaria si impegna di adeguare o modificare, a propria cura e spese, le opere esistenti sulla concessione e le attrezzature ad esse connesse in relazione alle eventuali opere che l'Autorità portuale ritenesse intraprendere, per qualsiasi ragione di interesse pubblico, sul demanio marittimo.

In conseguenza delle eventuali interruzioni temporanee, sia totali che parziali, del libero uso della concessione, non potranno essere avanzate pretese od eccezioni di sorta, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

Nel caso in cui le opere intraprese, per ragioni di pubblico interesse dall'Autorità portuale, dovessero costituire, di fatto, definitivo impedimento al corretto esercizio dell'attività della concessionaria, si applicheranno le norme sulla revoca di cui al precedente articolo otto.

#### ARTICOLO 10

La concessionaria dovrà assicurare le opere costruite contro i danni da fulmine e da incendio presso una compagnia di Assicurazione.

Le polizze di assicurazione dovranno essere depositate presso gli uffici dell'Autorità portuale di Messina.

Detto deposito non libera la concessionaria dalla responsabilità sulla



regolarità dei pagamenti delle rate di premio alle compagnie assicuratrici.

La concessionaria avrà, peraltro, la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro o anche, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, od anche, previo consenso dell'Autorità portuale, in maniera più rispondente ai progressi eventualmente avvenuti nel campo della tecnica, per esercitarle fino al termine della concessione.


#### ARTICOLO 11

L'Autorità portuale non assume alcun obbligo né alcun onere di costruzione di opere di difesa dalle mareggiate, anche di eccezionale violenza e/o per effetto di qualunque altra causa, dei beni costruiti sul demanio marittimo in concessione.

#### ARTICOLO 12

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Autorità portuale di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà potrà essere esercitata dall'Autorità portuale senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, ed a ciò la concessionaria presta, fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

La concessionaria, inoltre, assume formale e tassativo impegno di reintegrare l'ammontare fissato dalla cauzione nella misura dell'art. quattro, qualora la stessa venga ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti. Il mancato reintegro della cauzione, che dovrà avvenire nel termine assegnato dall'Autorità portuale, non potrà essere inferiore a

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are two smaller signatures, one above the other. On the right, there is a large, bold signature. Below the central signatures, there are some scribbles and a small circular mark.

quindici giorni decorrenti dalla notifica dell'ingiunzione dell'Autorità portuale, comporterà la decadenza della concessione.

#### ARTICOLO 13

L'esercizio dello stabilimento costiero è subordinato al mantenimento delle condizioni di sicurezza accertate dalla Commissione locale di cui all'art. 48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione e potrà essere sospeso e revocato in qualsiasi momento ove le suddette condizioni di sicurezza dovessero venir meno. Lo stabilimento e tutti gli impianti annessi è soggetto alle ispezioni casuali e periodiche di cui all'art. 49 del suddetto regolamento.

#### ARTICOLO 14

Entro 20 (venti) giorni dalla data di stipula del presente atto la concessionaria dovrà provvedere alla registrazione della concessione presso l'Agenzia delle Entrate di Messina.

#### ARTICOLO 15

La concessionaria si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti dal presente atto, anche le disposizioni contenute negli articoli nn. 36, 41, 42, 44, 45bis, 46, 47, 49 e 52 del Codice della Navigazione e gli articoli nn. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 48, 49 del regolamento di esecuzione di detto codice; tali articoli vengono trascritti in Appendice al presente atto ed interamente accettati dalla concessionaria con la sottoscrizione del documento.

La concessionaria si obbliga, altresì, ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e suo regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti.





17 0

Per tutti gli effetti del presente atto la concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio presso lo stabilimento, in Milazzo C.da Mangiavacca.

E, richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce, in presenza di testimoni, alle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. 17 fogli di carta resa in bollo, scritti su n. 1 facciata, e comprende 1 appendice composta da n. 9 fogli e n. 23 allegati dalla lettera A alla lettera E.

Il Presidente

(Ing. Vincenzo Garofalo)

Raffineria di Milazzo s.c.p.a.

Il Direttore Generale

Ing. Paolo Parlato

I TESTIMONI

Ing. Luigi Capitanò

Dott. Giuseppe Morabito

L'Ufficiale Rogante

D.ssa Maurizia Longo



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
**ALLEGATO A11 rev.1: COPIA DEGLI**  
**ATTI DI PROPRIETÀ O DI ALTRI**  
**DOCUMENTI COMPROVANTI LA**  
**TITOLARITÀ DELL'AZIENDA NEL SITO**

*RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.*